

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 180)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

e dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica « ad interim »

e del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1968

Norme sulla programmazione economica

ONOREVOLI SENATORI.

I. — PRECEDENTI E FINALITÀ' DEL DISEGNO DI LEGGE

Il presente disegno di legge riproduce, con alcuni aggiornamenti, l'analogo provvedimento che, presentato al Senato il 23 febbraio 1967 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del bilancio *pro tempore* (atto Senato n. 2085), non potè tuttavia essere approvato dal Parlamento prima della scadenza della IV legislatura.

Esso è rivolto a soddisfare un'esigenza essenziale della politica di programmazione economica, che ha costituito una fra le scelte più qualificanti delle forze di Governo del passato quinquennio. Questa ha infatti determinato la creazione di nuove strutture istituzionali — dal rinnovato Ministero del bilancio e della programmazione economica

all'istituzione del Comitato interministeriale preposto alla programmazione medesima (al che è stato provveduto con legge 27 febbraio 1967, n. 48) — ed ha altresì portato all'approvazione (sancita con legge 27 luglio 1967, n. 685) del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970. Senonchè tali nuove strutture e detto programma — che, in quanto primo, implica una continuità di criteri e di orientamenti, al di là della scadenza indicata — postulano anche la necessità del loro inserimento in una sistematica definizione dell'assetto generale e stabile cui deve condurre la politica di programmazione e, per essa, dei rapporti funzionali intercorrenti fra le strutture medesime e gli altri operatori economici interessati, ossia le Amministrazioni pubbliche, le regioni, le imprese e i sindacati.

Con il disegno di legge in oggetto si intende, appunto, stabilizzare e rendere definitivo sul piano istituzionale l'indirizzo di pro-

grammazione, cui è stato dato l'avvio con l'approvazione del primo programma economico nazionale — che ne costituisce il momento iniziale — nonchè definire, nel quadro così consolidato, i rapporti fra gli operatori della programmazione medesima.

Il provvedimento riveste ormai carattere di particolare urgenza, in relazione all'approssimarsi della scadenza del programma in corso ed alla connessa necessità che, all'inizio del penultimo anno della sua durata (ossia del 1969), venga avviato il processo di elaborazione del programma successivo. La possibilità che in tale processo gli operatori interessati — primo fra essi il Governo — rimangano fedeli agli obiettivi di coerenza e democraticità che sono alla base della programmazione è infatti largamente condizionata alla preventiva istituzionalizzazione del processo medesimo.

Al fine di approfondire i motivi dai quali trae fondamento la cennata esigenza di fissare, in base alle disposizioni che formano oggetto del disegno di legge, l'assetto istituzionale permanente della programmazione, giova anzitutto rilevare che questa non costituisce una nuova funzione che vada ad aggiungersi ed a sovrapporsi a quelle tradizionalmente assunte dallo Stato per quanto attiene allo sviluppo economico e sociale, ma costituisce piuttosto un metodo nuovo di esercitare quelle funzioni: metodo che è caratterizzato dalla globalità e che, schematizzando, si può identificare:

nella determinazione in sede politica degli obiettivi da assegnare allo sviluppo economico e sociale nel suo insieme;

nella definizione, in sede tecnico-scientifica, di un modello globale di sviluppo in cui gli obiettivi politici siano resi coerenti tra loro e posti a raffronto con la formazione delle risorse prevista per un periodo dato;

nella individuazione delle « politiche di piano » necessarie per la realizzazione degli obiettivi così determinati e qualificati;

nell'impiego di nuove e più incisive tecniche intese a coordinare gli interventi pubblici tra loro e con le attività degli operatori privati, in vista dell'attuazione del programma.

Da questa schematica definizione consegue che l'assunzione della programmazione economica quale metodo di governo è destinata ad incidere, potenzialmente, sulle competenze e sui modi di esercizio delle competenze di tutti o quasi tutti gli organi dello Stato e sulle competenze degli enti pubblici, territoriali e istituzionali, e richiede pertanto una chiara definizione del ruolo spettante a ciascuno, o a ciascuna categoria di essi, e dei rapporti interorganici e intersoggettivi che ne discendono, così come richiede una chiara definizione del rapporto che dovrà istituirsi tra l'azione pubblica e quella dei soggetti privati e anzitutto degli imprenditori, delle organizzazioni imprenditoriali e dei sindacati dei lavoratori.

Occorre poi considerare, sotto il profilo costituzionale, che l'esigenza dell'indirizzo e del coordinamento dell'attività economica pubblica e privata a fini sociali — cioè l'esigenza della programmazione economica — è espressamente riconosciuta dalla vigente Costituzione (art. 41), che affida al legislatore ordinario il compito di determinare i programmi e i controlli opportuni affinché tale coordinato indirizzo divenga operante, oltre a quello di individuare i fini a cui nel caso concreto esso deve mirare. Da qui scaturisce la necessità di una legge che, interpretando e insieme attuando la norma costituzionale, definisca in via generale la nozione giuridica dei programmi e dei controlli di cui trattasi, il loro procedimento di formazione, la ripartizione delle relative competenze — insomma la sistematica della programmazione — ponendosi come legge-quadro, rispetto a tutte le successive leggi di approvazione e di attuazione dei singoli programmi economici e della relativa strumentazione. Una tale legge, in quanto opera l'inserimento permanente della programmazione nel nostro ordinamento giuridico, rappresenta quindi l'adempimento, non solo di un impegno di Governo, ma anche e prima di tutto di un obbligo di attuazione della Costituzione.

II. — PRESUPPOSTI POLITICI DEL DISEGNO DI LEGGE

Sembra opportuno fissare preliminarmente alcuni presupposti del presente disegno di legge, che si ricollegano all'impostazione politica in base alla quale è andata avviandosi in questi anni la programmazione in Italia, tenendo conto dell'assetto economico-sociale del Paese e dei vincoli costituzionali sopra richiamati.

In un Paese ad economia mista, qual è il nostro, è ovviamente da escludere il ricorso a metodi di programmazione imperativa, fondati sull'accentramento di tutte le scelte economiche nello Stato e negli enti pubblici e nell'assoggettamento delle imprese alle direttive politiche e amministrative promananti dalla pubblica autorità. Invero, anche a prescindere dalla prova negativa che siffatto metodo di programmazione ha dato negli stessi Paesi ad economia collettivistica, sta di fatto che esso si porrebbe in aperto contrasto con l'attuale ordinamento costituzionale che riconosce e tutela, sia pure entro limiti determinati, l'iniziativa economica privata.

È anche vero, peraltro, che, pur nell'ambito delle economie di mercato caratterizzate dalla presenza sul mercato stesso di un settore imprenditoriale pubblico accanto a un settore imprenditoriale privato, sono configurabili diversi metodi di programmazione: e ciò anzitutto in rapporto ai modi di formazione della volontà programmatrice e al ruolo più o meno determinante che in essa vengono ad assumere rispettivamente l'autorità politica, i centri imprenditoriali e l'insieme degli interessi economici organizzati; e, in secondo luogo, in rapporto al grado di operatività delle scelte programmatiche e quindi all'insieme degli strumenti predisposti per la loro realizzazione.

In ordine a questi problemi, il presente disegno di legge non ha fatto che recepire e tradurre in norme legislative scelte già

compiute negli scorsi anni, nell'ambito della politica di centro-sinistra, e che sono andate via via esplicitandosi e precisandosi in una serie di atti di governo, a cominciare dalla Nota aggiuntiva presentata dal Ministro La Malfa nel 1962 fino al programma quinquennale e alla ricordata legge n. 48 del 1967 sugli organi della programmazione economica.

Per effetto di quelle scelte politiche, la programmazione italiana è venuta configurandosi come « programmazione democratica »: e ciò in primo luogo nel senso che le scelte programmatiche sono il risultato, non di una sovrapposizione autoritaria degli organi politici alle forze produttive, ma di una larghissima consultazione di queste forze, che d'altra parte sono chiamate a partecipare al processo di programmazione nella loro individualità, senza essere costrette in strutture corporative che ne svuoterebbero l'autonomia, restando la responsabilità politica di queste scelte al Governo e la decisione finale sulla loro adozione al Parlamento, quale diretta espressione della sovranità popolare; programmazione democratica, in secondo luogo, nel senso che la realizzazione degli obiettivi programmatici non si affida a meccanismi coattivi manovrati dalle autorità centrali, ma fa leva sul sistema pluralistico delle autonomie pubbliche e private su cui è fondato l'ordinamento della Repubblica. Da un lato, infatti, l'intervento pubblico e l'attuazione del programma non si esauriscono nell'azione del potere centrale, ma si articolano altresì attraverso l'azione delle regioni, degli Enti locali e delle imprese pubbliche, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e dei propri fini istituzionali; dall'altro la rispondenza delle scelte degli operatori privati agli obiettivi del programma non è concepita come il risultato di un'impostazione, ma è sollecitata, anche per mezzo degli opportuni strumenti di incentivazione, come adesione consapevole ad una prospettiva di sviluppo economico democraticamente definita.

III. — CRITERI INFORMATIVI DEL DISEGNO DI LEGGE

Il procedimento della programmazione

In base a queste premesse metodologiche, si è costruito nel presente disegno di legge il « procedimento » della programmazione economica in cui si è cercato di definire in un contesto unitario il ruolo spettante ai soggetti pubblici e privati interessati e di collocare e comporre armonicamente le diverse funzioni e competenze che vengono in considerazione al riguardo.

A tale proposito, due dati essenziali sono stati tenuti presenti: in primo luogo, che il procedimento di programmazione non ammette soluzioni di continuità e che pertanto deve essere assicurata, per quanto è possibile, la successione ininterrotta dei programmi nel tempo; in secondo luogo, che le scelte poste a base di ciascun programma hanno un valore eminentemente politico, e non meramente tecnico, con la conseguenza che il procedimento di programmazione dovrà necessariamente organizzarsi intorno a punti di riferimento precisi e a scadenze predefinite, in occasione delle quali dovrà provvedersi in sede politica, con una procedura che garantisca il massimo di partecipazione democratica, al ripensamento e alla definizione *ex novo* degli obiettivi programmatici.

Ciò considerato, si è ritenuto necessario fornire una precisa definizione giuridica al programma economico nazionale (articolo 2), precisandone altresì la durata ordinaria, durata che è stata fissata in un quinquennio, in quanto tale è l'arco di tempo che in sede tecnica si suole considerare più idoneo per la programmazione a medio termine. Ciò tuttavia non esclude che nel futuro possa rendersi necessaria ed opportuna l'approvazione di piani aventi una durata diversa: una così eccezionale ipotesi implicherebbe, peraltro, ove si verificasse, l'approvazione di un'apposita legge che autorizzasse il Governo a predisporre un programma avente

durata diversa da quella ordinaria, in deroga alle presenti disposizioni.

Si è ritenuto, inoltre, di dare all'intero procedimento di programmazione un certo grado di formalizzazione, in modo da garantire a tutti i soggetti comunque coinvolti in tale procedimento (dagli organi costituzionali dello Stato alle Regioni, dalle Amministrazioni centrali agli Enti locali, dalle Organizzazioni dei lavoratori a quelle degli imprenditori) la garanzia di essere chiamati a dare il proprio contributo, ciascuno nella sua sfera, alla formazione, approvazione e attuazione del programma economico nazionale, senza con questo pregiudicare la continuità e la speditezza del complesso lavoro di elaborazione tecnico-scientifica che la programmazione richiede.

Particolare rilievo assume, nell'ambito del procedimento che il presente disegno di legge tende a predisporre, il documento programmatico preliminare sugli obiettivi e le linee direttive del nuovo programma che il Governo dovrà proporre al Parlamento con circa due anni di anticipo rispetto alla scadenza del programma in corso di attuazione. Tale documento, infatti, mentre fornirà al Parlamento l'occasione per esprimere una direttiva autonoma nel momento stesso della impostazione del programma (in luogo di limitarsi a una sanzione sommaria nel momento conclusivo del procedimento), consentirà d'altra parte agli operatori economici e a tutti i soggetti interessati di conoscere con congruo anticipo gli orientamenti essenziali su cui dovrà fondarsi il nuovo programma, e quindi di basare su tale preventiva conoscenza le loro scelte e i loro comportamenti.

Va infine considerato che l'indirizzo della programmazione, pur avendo la sua fonte primaria nella legge di approvazione di ciascun programma quinquennale, non si esaurirà nella predisposizione e approvazione di tale legge, ma si concretterà, nel corso del quinquennio, in una serie di adempimenti, sia di carattere legislativo (leggi di programma e relativi aggiornamenti di cui si dirà più avanti), sia di indirizzo politico (relazioni annuali sul programma in corso di attuazione): adempimenti che consentiranno di

adeguare tale indirizzo alle vicende reali dello sviluppo economico.

Questi congegni istituzionali sembrano sufficienti a conferire all'azione programmatica la necessaria elasticità e consentono quindi di concepire la revisione anticipata del programma già in vigore come un caso limite da prendere in considerazione soltanto qualora il corso reale dello sviluppo economico contraddica così apertamente le previsioni del programma da sconvolgere il modello di sviluppo su cui esso è costruito, ovvero si determini un mutamento sostanziale della volontà politica che è alla base della programmazione. In questi casi, trattandosi di ripensare gli stessi obiettivi e le stesse politiche del programma in corso di attuazione, sarebbe indispensabile ricorrere ad una revisione legislativa di tale programma; ma, appunto per il carattere eccezionale dell'ipotesi ora considerata, non si è ritenuto nel presente disegno di legge di configurare uno specifico procedimento di revisione, stabilendo invece, all'articolo 15, che per la eventuale revisione anticipata degli obiettivi e delle politiche del programma in corso di attuazione debbono applicarsi le stesse procedure di formazione e di approvazione previste dal presente disegno di legge per il rinnovo quinquennale del programma economico nazionale.

In base alle considerazioni che precedono, il procedimento di programmazione è stato concepito come una successione di adempimenti concettualmente distinti, aventi ad oggetto rispettivamente la formazione, l'approvazione e l'attuazione del programma economico nazionale, pur nella consapevolezza che tali distinzioni sono almeno in parte convenzionali, essendo chiaro che il momento dell'attuazione del programma già in vigore è destinato a saldarsi, nella pratica, con il momento della formazione del nuovo programma.

Ripartizione delle competenze tra gli organi costituzionali

Prima di scendere all'esame analitico dei singoli momenti del procedimento di programmazione e, quindi, all'illustrazione de-

gli articoli del disegno di legge, corre l'obbligo di precisare i criteri generali che in esso sono stati seguiti, anche in base all'esperienza già fatta, per quanto riguarda la ripartizione tra gli organi costituzionali delle competenze inerenti alla programmazione economica.

Non sembra dubbio, a tale proposito, che l'iniziativa nel mettere in moto il meccanismo di programmazione al livello nazionale si configuri come dovere per il Governo, essendo il programma la espressione più compiuta dell'indirizzo politico di cui il Governo stesso è portatore, per effetto della investitura ricevuta dal Parlamento, mentre al Parlamento spetterà il compito di pronunciarsi sulla validità politica delle scelte che nel programma troveranno la loro manifestazione. Tuttavia, tenendo conto della complessità delle tecniche di programmazione e delle interdipendenze esistenti tra le varie componenti dello sviluppo economico programmato, che non possono essere modificate secondo una visione parziale se non pregiudicando l'intera coerenza e quindi la realizzabilità del programma nel suo insieme, sembra evidente che, ove il Parlamento fosse investito soltanto dell'esame e dell'approvazione finale del programma già compiutamente definito ed elaborato, esso sarebbe costretto, come già si è rilevato, ad esprimere un giudizio sommario, precludendosi la possibilità di influire in via autonoma, e in modo non marginale, nella determinazione degli obiettivi programmatici e dell'ordine di priorità in cui essi debbono collocarsi nel contesto unitario del programma.

Pertanto, sulla base anche dell'esperienza di altri ordinamenti, e in particolare di quello francese, si è ritenuto di scindere il procedimento di formazione e approvazione del programma economico nazionale in due fasi distinte: la prima di discussione da parte delle Camere di un documento preliminare — non avente carattere legislativo — proposto dal Governo e contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi e delle direttive generali che il Governo stesso propone di assegnare al programma, in relazione alla formazione e alla destinazione delle risorse per il successivo quinquennio; la seconda

consistente nella elaborazione del programma medesimo, nella sua definitiva stesura, da parte del Governo, sulla base delle scelte approvate dal Parlamento nella prima fase, e quindi nell'approvazione finale del programma in sede parlamentare, nelle forme proprie del procedimento legislativo.

Nessun problema può sorgere, invece, per quanto riguarda la ripartizione tra Governo e Parlamento dei compiti inerenti alla attuazione del programma, affidandosi l'attuazione a procedimenti legislativi e amministrativi in ordine ai quali la definizione dei rapporti istituzionali tra Parlamento e Governo non richiede particolari specificazioni rispetto ai termini in cui è concepita in via generale dal nostro ordinamento costituzionale.

Resta da considerare il ruolo assegnato nel procedimento di programmazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a cui la Costituzione e la legge affidano funzioni di consulenza del Parlamento e del Governo nelle materie economiche e sociali. Ciò considerato, l'articolo 4 del disegno di legge prescrive la consultazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, collocandola nella fase conclusiva della elaborazione del programma, allorchè saranno ormai definite le scelte politiche che ne condizionano l'impostazione.

Forma giuridica di approvazione del programma

Un altro punto che va chiarito preliminarmente, per la sua stretta connessione con il problema dei rapporti tra il Governo e il Parlamento in tema di programmazione, è quello della forma giuridica dell'atto di approvazione del programma economico nazionale.

In merito a questo problema, non sembra che il Governo abbia motivo di discostarsi dall'indirizzo già assunto con la presentazione al Parlamento del programma quinquennale 1966-1970 nella forma del disegno di legge, indirizzo che non ha soltanto un significato giuridico, ma anche e prima di tutto un valore politico, in quanto attiene al

grado di efficacia e di incidenza da attribuire alla programmazione nella vita del Paese. Pertanto si è ritenuto di mantenere fermo e di istituzionalizzare tale indirizzo anche nel regime definitivo della programmazione (articolo 8).

L'uso dello strumento legislativo sembra anzitutto coerente al disposto dell'articolo 41, comma terzo, della Costituzione. Da esso deriva che la predeterminazione di programmi e di controlli tendenti ad indirizzare e coordinare la attività economica pubblica e privata è legittima soltanto in vista dei fini sociali che con tali strumenti si ritiene di realizzare. Ne consegue che la determinazione dei fini della programmazione non può compiersi se non per legge, perchè altrimenti verrebbe a mancare il presupposto giuridico per verificare la stessa legittimità costituzionale dei vincoli che i predetti programmi e controlli fanno sorgere in ordine all'attività degli operatori pubblici e privati.

Sotto questo aspetto, dunque, la forma di legge rappresenta una garanzia per tutti i destinatari del programma. Ma nello stesso tempo essa è la sola che consenta di vincolare stabilmente al perseguimento degli obiettivi programmatici lo Stato, le Regioni, e gli altri operatori pubblici; mentre il ricorso a un diverso strumento di manifestazione della volontà parlamentare (mozione od ordine del giorno) avrebbe l'effetto di circoscrivere l'efficacia degli impegni di Governo contenuti nel programma al rapporto che si istituisce tra il singolo Governo proponente e la sua maggioranza parlamentare.

Né vale obiettare che i contenuti del programma, per la loro eterogeneità e per il fatto di essere espressi in forma di trattazione e non dispositiva, non si prestano ad essere assunti in un testo legislativo. Al riguardo basterà osservare che il programma è caratterizzato, non tanto dalle previsioni economiche che pure contiene, quanto dalla individuazione degli obiettivi e delle politiche di intervento di cui le previsioni, e l'intero modello di sviluppo, formano il presupposto: obiettivi e politiche che, per le ragioni già esposte, devono essere approvati con legge formale e rappresentano, anzi, il con-

tenuto tipico della legge di approvazione del programma.

In concreto, data la già rilevata complessità e il carattere solo parzialmente dispositivo proprio di un documento di programmazione economica, il programma dovrà essere presentato alle Camere in allegato a un disegno di legge di approvazione, come già accade per altre categorie di atti legislativi, ma ciò nulla toglie alla forza di legge che il programma stesso è destinato ad assumere, nel senso sopra chiarito.

Quanto precede vale naturalmente per la approvazione del programma nella sua formulazione definitiva, mentre, per quanto riguarda il documento preliminare di impostazione programmatica di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, è chiaro che l'approvazione da parte delle Camere dovrà avvenire nella forma propria delle deliberazioni parlamentari non aventi carattere legislativo, ma di indirizzo politico. Ne consegue che la volontà delle Camere, in questa fase preliminare, dovrà concretarsi in uno degli atti tipici con i quali esse si pronunciano sull'indirizzo politico del Governo (mozione, ordine del giorno). La scelta dello strumento più idoneo a tal fine non può evidentemente essere compiuta con il presente provvedimento, ma dovrà essere riservata all'autonomia delle Camere, sulla base dei regolamenti parlamentari. È peraltro evidente che la volontà espressa dalle due Camere sul documento preliminare, quale che sia lo strumento prescelto, dovrà comunque tradursi — per essere idonea al fine che si propone — in un indirizzo politico univoco.

Leggi di programma

Strettamente connesse con il tema della forma giuridica di approvazione del programma economico nazionale sono le « leggi di programma » che l'articolo 12 del disegno di legge introduce nel nostro ordinamento, configurandole come le leggi che mirano all'attuazione del programma mediante una organica disciplina degli interventi pubblici « per singoli settori dell'attività economi-

ca », nell'ambito del quinquennio a cui il programma stesso si riferisce.

Va considerato, a tale proposito, che pur avendo la legge di approvazione del programma economico nazionale una propria efficacia normativa diretta, in quanto vincola il Governo e la pubblica Amministrazione ad attenersi a determinati comportamenti e ad assumere determinate iniziative conformi alle direttive generali e particolari ivi stabilite, e in quanto condiziona altresì l'attività degli Enti pubblici, comprese le stesse Regioni — nei limiti consentiti dalla loro autonomia costituzionale —, tuttavia l'inserimento del programma nell'ordinamento giuridico non può esaurirsi con quella legge, ma richiede ulteriori atti legislativi ai quali spetta di esplicitare e specificare la volontà programmatica e insieme di renderla operante nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne sono destinatari.

In senso lato, è legge di programma ogni legge che possa ricollegarsi, nei suoi fini, ai fini e alle direttive del programma. Nel senso tecnico in cui è adoperata nel presente disegno di legge, l'espressione « leggi di programma » sta invece ad indicare soltanto quelle leggi che mirano a regolare organicamente i meccanismi e i contenuti dell'intervento pubblico in particolari settori dell'attività economica, intendendosi per intervento pubblico sia quello che si compie in via diretta, mediante l'assunzione da parte dello Stato o di altri soggetti pubblici di responsabilità nella produzione di beni e servizi, sia quello che si compie in via indiretta, mediante impiego di tecniche e di strumenti (come l'erogazione del credito a tasso agevolato, la manovra delle imposte, eccetera) tendenti a condizionare e indirizzare l'attività degli operatori privati in vista del raggiungimento degli obiettivi del programma.

Le leggi di programma si caratterizzano, dunque, per il loro contenuto e i loro fini, nonchè per il loro collegamento temporale con il programma economico nazionale; mentre ovviamente non si differenziano dalle altre leggi ordinarie per la loro efficacia normativa e per la loro collocazione nel sistema delle fonti del diritto. Ciò nonostan-

te, l'individuazione di questa particolare categoria di leggi ordinarie non è priva di utilità e sembra anzi necessaria, nel quadro della programmazione, se si consideri che la disciplina dell'intervento pubblico nelle attività economiche, considerata nel suo insieme, appare tuttora caratterizzata da una inorganica attività legislativa che si traduce nella dispersione e quindi nella scarsa redditività degli interventi, nella moltiplicazione degli intralci burocratici, nella mancanza di certezza del diritto.

Questo stato di cose non sembra compatibile con un corretto sistema di programmazione: se è vero, infatti, che la programmazione generale è qualcosa di sostanzialmente diverso dai tentativi di programmazione settoriale compiuti negli scorsi anni, in quanto riconduce gli interventi pubblici ad un indirizzo unitario e ne verifica la reciproca coerenza con il parametro del modello di sviluppo, ciò non vuol dire che venga meno l'esigenza di una organica disciplina legislativa degli interventi previsti dal programma nei singoli settori. Tale disciplina, al contrario, diventa ancor più urgente, configurandosi come uno dei principali strumenti di attuazione della volontà programmatica.

Tale appunto è l'ufficio delle leggi di programma, alle quali si è voluto dare uno specifico rilievo nel presente disegno di legge, proprio per richiamare il legislatore e il Governo proponente all'opportunità di corredare ciascun programma economico nazionale di una serie di iniziative legislative concomitanti destinate a dare una disciplina organica, e non meramente episodica, agli interventi pubblici programmati nei principali settori dell'economia, considerati sia nei loro meccanismi e modalità di attuazione, sia nella loro entità finanziaria, sia nella loro dimensione temporale, che dovrà essere riportata ai tempi della programmazione generale.

Giova infine rilevare che, proprio attraverso l'organico collegamento che qui si è cercato di operare tra programma economico nazionale e leggi di programma, potrà trovare soddisfazione l'esigenza — autorevolmente posta dalla Corte costituzionale

con la nota sentenza n. 1 del 1966 — di una più rigorosa applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione nella legislazione di spesa pluriennale. Non vi è dubbio, infatti, che, ove il legislatore, in luogo di disperdere la legislazione di spesa in una infinità di atti legislativi tra loro non coordinati, concentrasse la disciplina degli interventi pubblici nelle attività economiche in poche leggi organiche periodicamente aggiornate in connessione con le scadenze del programma e l'approvazione dei bilanci, sarebbe disponibile un quadro di riferimento sicuramente attendibile in cui collocare e giustificare gli incrementi di spesa per gli esercizi futuri; e quindi l'osservanza del precetto costituzionale, nell'interpretazione data dalla Corte, potrebbe essere più agevolmente garantita.

Partecipazione delle Regioni alla programmazione

Resta da considerare, tra le questioni più importanti, affrontate dal presente disegno di legge, quelle inerenti al ruolo da assegnare alle regioni nella programmazione economica: questione di grande rilievo, sia sotto l'aspetto politico, in quanto investe la sostanza democratica della politica di piano, sia sotto il profilo tecnico, in quanto pone il complesso problema dell'assetto territoriale e del coordinamento tra i diversi livelli di programmazione.

Per le ragioni esposte all'inizio della presente relazione, si è ritenuto doveroso affidare alle Regioni un ruolo di particolare rilievo nel procedimento di programmazione, nella convinzione che ciò corrisponda ad un carattere fondamentale del nostro ordinamento democratico e possa inoltre assicurare un'efficace attuazione, da parte delle Regioni, degli interventi relativi alle materie di loro competenza.

Ciò premesso, va tuttavia considerato che l'articolo 117 della Costituzione e le norme degli statuti delle Regioni dotate di autonomia speciale attribuiscono alle Regioni stesse funzioni legislative e amministrative circoscritte a determinate materie che, pur rivestendo in taluni casi grande importanza

dal punto di vista economico e sociale, non esauriscono tuttavia il quadro degli interventi rilevanti ai fini dello sviluppo regionale. Non sembra quindi compatibile con il dettato delle predette norme costituzionali e statutarie l'attribuzione alle Regioni di competenze proprie ed autonome per quanto riguarda la programmazione economica generale; mentre appare costituzionalmente corretto che l'inserimento della istanza regionale nel procedimento di programmazione generale si realizzi in via di proposta, quale indispensabile contributo delle Regioni stesse alla elaborazione del programma economico nazionale e alla sua articolazione regionale: elaborazione ed articolazione che rimangono, e non possono non rimanere, nella competenza primaria delle autorità centrali di programmazione, sotto la responsabilità del Governo e del Parlamento.

Quanto alle leggi regionali di programma — le leggi, cioè, con cui vengono approvate le norme per gli interventi che le Regioni intendono attuare nel quinquennio nelle materie in cui hanno potestà legislativa (articolo 10) — esse non potranno configurarsi se non quali componenti funzionali delle linee di sviluppo economico stabilite dal programma nazionale (e regionalmente articolate), nelle materie comprese nella sfera di competenza regionale.

Le conclusioni a cui si perviene attraverso l'esame delle norme costituzionali vigenti in materia sono, d'altra parte, conformi da un lato alle esigenze di una corretta tecnica di programmazione e, dall'altro, al peculiare significato politico con cui il metodo della programmazione è andato affermandosi in Italia. Non è infatti concepibile, in qualsiasi contesto economico sociale, un sistema di programmazione globale in cui il programma nazionale risulti da una mera sommatoria, o anche da un coordinamento a posteriori di una serie di leggi di sviluppo relative ad interventi definiti in via autonoma al livello regionale; e ciò per le molteplici interdipendenze da cui dette leggi regionali di programma sarebbero reciprocamente condizionate e che non possono essere valutate se non in sede centrale. Ma se ciò è vero in termini generali, è tanto più vero nel contesto

della programmazione italiana, che deve operare in una situazione economica e sociale in cui la disparità in termini di reddito, di occupazione e di produttività tra aree sviluppate e aree sottosviluppate (i cosiddetti squilibri territoriali) hanno raggiunto dimensioni tali da condizionare in modo determinante lo sviluppo dell'intero sistema economico; con la conseguenza che il problema di una più armonica formazione e distribuzione delle risorse e di un ordinato assetto territoriale dello sviluppo economico assume un rilievo primario, configurandosi come problema che investe l'intera collettività e la cui soluzione rappresenta l'obiettivo fondamentale del programma economico nazionale.

Anche sotto questo aspetto, risulta quindi avvalorata la soluzione qui adottata del problema della ripartizione tra Stato e Regione delle competenze in materia di programmazione, soluzione che può così schematizzarsi:

a) è garantita la partecipazione delle Regioni al processo di formazione del programma economico nazionale, mediante la consultazione della Commissione interregionale per la programmazione economica di cui all'articolo 9 della legge n. 48/1967, in sede di determinazione degli obiettivi del programma economico nazionale (articolo 3), delle indicazioni e dei criteri per l'articolazione regionale del programma stesso e, soprattutto, mediante la formulazione, da parte di ciascuna Regione, di uno schema di sviluppo economico per il proprio territorio sulla base delle scelte generali approvate dal Parlamento, a norma degli articoli 3 e 4 (articolo 9);

b) l'articolazione regionale dello sviluppo economico programmato è concepita come parte integrante del programma economico nazionale ed è affidata agli organi statali di programmazione (articolo 2), i quali utilizzeranno a tale scopo i contributi dati dalle Regioni, nei modi sopra indicati, alla formazione di tale programma (articolo 9);

c) resta affidato alle Regioni il compito di programmare con legge regionale i loro interventi per il quinquennio nelle materie comprese nella loro competenza legislativa,

leggi che dovranno attenersi agli obiettivi generali e settoriali ed ai criteri generali dell'assetto territoriale fissati dal programma economico nazionale (articoli 2 e 10).

Quanto agli enti territoriali locali (Comuni e Provincie), il loro inserimento nel procedimento di programmazione si attua per il tramite delle Regioni, essendo prevista la loro sistematica consultazione (le cui modalità potranno essere istituzionalizzate con leggi regionali), ai fini della elaborazione dello schema di sviluppo economico regionale di cui all'articolo 9 del presente disegno di legge.

Regioni ad autonomia speciale

La soluzione qui accolta, per quanto riguarda la programmazione regionale, può estendersi, nei suoi termini generali, anche alle Regioni dotate di autonomia speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Val d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia), sebbene queste Regioni siano dotate, a termini dei rispettivi statuti, di potestà legislative primarie, oltre che di potestà legislative concorrenti. Ciò non sposta, invero, i termini del problema, in quanto rimane pur sempre fermo che trattasi, tanto nell'uno che nell'altro caso, di potestà circoscritte a materie determinate, il cui esercizio pertanto non può configurarsi come programmazione globale, ma settoriale, o più esattamente come esercizio programmato dei poteri di intervento assegnati a ciascuna delle predette Regioni dai rispettivi statuti; sicchè anche per le Regioni ad autonomia speciale l'inserimento nel procedimento della programmazione generale non può essere concepito se non come contributo alla formazione del programma economico nazionale, nelle forme sopra schematicamente indicate.

Non sembra, d'altra parte, fondata la tesi secondo cui il vincolo derivante dal programma economico nazionale a tutte le Regioni per quanto riguarda l'approvazione delle rispettive leggi di intervento — vincolo che è stato reso esplicito negli articoli 2 e 10 del presente provvedimento — sareb-

be incompatibile con l'assegnazione alle Regioni dotate di autonomia speciale di potestà legislative primarie, con la conseguenza che tale vincolo dovrebbe operare soltanto nelle materie comprese nella potestà legislativa concorrente delle stesse Regioni. In proposito, va ricordato che gli Statuti speciali della Sardegna, del Trentino-Alto Adige, della Val d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia identicamente pongono, tra i limiti che la Regione deve rispettare, anche nell'esercizio della sua potestà legislativa primaria, quello derivante dalle « norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica » e che lo Statuto siciliano indica, tra questi limiti, quelli derivanti dalle « riforme agrarie ed industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano ». Quest'ultima formula, peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e l'interpretazione di gran lunga prevalente della dottrina, non si differenzia nella sostanza da quelle adottate negli Statuti delle altre quattro Regioni sopra indicate; infatti il richiamo in essa contenuto all'Assemblea costituente, anzichè al Parlamento della Repubblica, come fonte di diritto, si spiega col fatto che al momento dell'entrata in vigore dello Statuto siciliano (1946) non era in vigore la Carta costituzionale repubblicana.

Ciò premesso, va altresì ricordato che la migliore dottrina costituzionale identifica la programmazione economica generale appunto con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, sia in considerazione del carattere riformatore che è proprio della programmazione in Italia (tra i cui fini essenziali è il superamento degli squilibri territoriali, sociali e settoriali del Paese), sia in considerazione del rilievo primario che gli atti di programmazione generale assumono, per il loro contenuto, nell'ordinamento della Repubblica, ponendosi come premessa e come criterio informatore della intera attività pubblica, nella sfera economica e sociale. Non sembra dubbio, quindi, che l'intera attività di programmazione delle Regioni ad autonomia speciale, sia che rientri nell'ambito della legislazione primaria che in quello della legislazione concorrente,

debba osservare i limiti derivanti dal programma economico nazionale e dalla sua articolazione regionale.

Un problema particolare si pone per la Regione Trentino-Alto Adige, il cui ordinamento prevede, come è noto, l'assegnazione alle due provincie di Trento e di Bolzano di una speciale autonomia, che si traduce nell'esercizio di proprie potestà legislative, sia primarie che concorrenti, in particolari materie diverse da quelle riservate alla Regione.

Da questo particolare regime delle due Provincie — la cui autonomia è equiparabile nella sostanza a quella delle Regioni — consegue che ad esse debbono essere applicate le stesse norme applicabili alle Regioni per quanto riguarda le leggi regionali di programma (articolo 10, quarto comma). Si rende inoltre necessario dettare norme particolari per regolare l'inserimento delle due Provincie autonome nell'*iter* di formazione e approvazione del programma economico nazionale, inserimento che, per le ragioni anzidette, non può in questo caso compiersi nelle forme e nei limiti stabiliti in via generale per gli Enti locali.

Tale inserimento, mentre trova implicita attuazione nel primo comma dell'articolo 9, per quanto concerne la formulazione da parte del CIPE delle indicazioni e dei criteri generali per l'articolazione regionale del programma economico nazionale — essendo in tale fase prevista la consultazione del Comitato interregionale per la programmazione economica, del quale fanno parte anche rappresentanti delle suddette Provincie — forma altresì oggetto di una espressa disposizione, per quanto attiene alla formulazione, da parte della Regione Trentino-Alto Adige, dello schema di sviluppo economico che ciascuna Regione è tenuta a predisporre, ai sensi del secondo alinea dello stesso primo comma dell'articolo 9, per il proprio territorio: a tale scopo, infatti, il terzo comma di detto articolo stabilisce che le provincie autonome di Trento e di Bolzano predispongano per i rispettivi territori schemi di sviluppo economico, che saranno poi coordinati dalla Regione e quindi presentati al CIPE. Infine, l'ultimo comma dell'articolo 9 ed il quarto comma dell'articolo 10 estendono alle Pro-

vincie suddette le norme vevoli per le Regioni per quanto riguarda, rispettivamente, la consultazione ai fini dell'attuazione del programma economico nazionale e, come accennato, le leggi regionali di programma per gli interventi nelle materie di rispettiva competenza.

IV. — CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Definiti in tal modo i principali criteri informativi, il contenuto del disegno di legge può essere così brevemente riassunto:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Comprende gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, dei quali il primo determina la sfera di applicazione del provvedimento, e il secondo contiene la definizione del programma economico nazionale considerato nelle sue componenti.

Il terzo comma dell'articolo 2 include, tra i contenuti del programma, i criteri relativi all'assetto territoriale, con l'effetto di vincolare alle direttive della programmazione economica il sistema dei piani urbanistici a tutti i livelli, e correlativamente affida al programma stesso il compito di dettare i criteri per l'articolazione territoriale degli interventi in esso programmati.

Il quarto comma delimita i vincoli del programma nei confronti delle Regioni, precisando che esse, nella programmazione e nell'attuazione degli interventi di loro competenza, dovranno attenersi agli obiettivi globali e settoriali ed ai criteri generali dell'assetto territoriale fissati dal programma. La posizione delle Regioni viene così distinta da quella degli altri operatori pubblici — e dello Stato in primo luogo — in ordine ai quali il programma predetermina anche le politiche da adottare per il perseguimento degli obiettivi e per l'attuazione dei criteri generali dell'assetto territoriale, da esso stesso fissati.

Il quinto comma, infine, stabilisce che il programma economico nazionale si conforma agli obblighi internazionali della Repubblica, intendendo con ciò riferirsi, in modo particolare, agli obblighi derivanti all'Italia dalla sua partecipazione alla Comunità economica europea.

TITOLO II

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI ECONOMICI NAZIONALI

Comprende gli articoli da 3 a 8.

L'articolo 3 regola la prima fase del procedimento di programmazione, avente ad oggetto la definizione degli obiettivi, e quindi delle scelte politiche, che dovranno essere poste a base del programma, fase che, per le ragioni già esposte, si è ritenuto di mantenere distinta da quella della elaborazione del programma nella sua stesura definitiva.

Partecipano a questa prima fase successivamente il CIPE, la Commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, il Consiglio dei ministri ed infine il Parlamento, cui spetta l'approvazione finale — nelle forme previste dai rispettivi regolamenti — delle direttive programmatiche.

Come già si è rilevato, il desiderio di garantire la continuità del procedimento di programmazione ha suggerito l'opportunità di non lasciare indeterminati i tempi di tale procedimento, ma di individuare in esso determinate scadenze. Partendo da questa premessa, si è ritenuto di collocare l'inizio di questa prima fase (o più esattamente il momento della presentazione al Parlamento del documento preliminare proposto dal Governo) nel mese di gennaio del penultimo anno di durata di ogni programma economico nazionale, in modo che per il complesso procedimento di formazione e approvazione del nuovo programma si possa disporre di un biennio. Una collocazione più anticipata rischierebbe infatti di svuotare di ogni valore le previsioni economiche su cui il documento programmatico di cui trattasi dovrà pur sempre fondarsi, mentre una collocazione

più prossima alla scadenza del programma già in vigore rischierebbe di rendere ben ardua la tempestiva definizione e approvazione del nuovo programma, pregiudicando la continuità del meccanismo di programmazione.

È l'articolo 3 a disciplinare — nei termini testè indicati — questa prima fase del procedimento di programmazione, affidando al Ministro per il bilancio e per la programmazione economica la predisposizione del documento programmatico secondo le direttive del CIPE — sentito il Comitato interregionale per la programmazione — ed investendo il Governo nel suo complesso — dato il rilievo che l'atto possiede ai fini dell'indirizzo politico governativo — del compito di trasmettere alle Camere il predetto documento. L'articolo 3 non stabilisce invece — nè potrebbe farlo per le ragioni esposte nella prima parte di questa relazione — la forma in cui le Camere si pronunzieranno sul documento preliminare loro sottoposto, forma che sarà decisa dalle Camere stesse sulla base dei regolamenti parlamentari, fermo restando che non si tratta, in questa fase, di un procedimento legislativo.

L'articolo 4 riguarda la fase di elaborazione del programma, che segue all'approvazione parlamentare del documento preliminare, e chiarisce i rapporti che dovranno intercorrere, in questa fase, tra il CIPE e il Ministero del bilancio e della programmazione economica. L'ultimo comma vincola il Governo a chiedere sul programma compiutamente elaborato il parere del Comitato nazionale dell'economia e del lavoro.

Gli articoli 5, 6 e 7 forniscono il quadro dei rapporti che gli organi centrali di programmazione dovranno intrattenere con le rappresentanze degli interessi organizzati e con determinate categorie di imprese, pubbliche e private, ai fini della elaborazione, nonchè dell'aggiornamento e della attuazione del programma.

Le consultazioni degli interessi organizzati — e anzitutto dei sindacati dei lavoratori e delle organizzazioni imprenditoriali — previste dall'articolo 5 non avranno luogo, come si è già rilevato, mediante la creazione di organismi corporativi a carattere perma-

nente, ma attraverso contatti diretti, e quindi, per quanto è possibile, direttamente impegnativi che faranno capo al Presidente del Consiglio e al Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, e quindi, per loro tramite, al CIPE. Sulla base di una esperienza già utilmente compiuta in sede di Governo, si è prevista, per la consultazione dei sindacati dei lavoratori e degli imprenditori, anche la formula degli incontri triangolari.

Scopo di queste consultazioni sarà quello di sollecitare la più ampia partecipazione delle forze della produzione e del lavoro alla formazione del programma e la loro adesione agli obiettivi e ai vincoli che ne discendono per tutti i protagonisti del processo produttivo, senza peraltro ledere l'autonomia delle organizzazioni di cui trattasi e senza che il Governo, a sua volta, rinunci all'autonomia delle proprie scelte politiche che debbono ispirarsi agli interessi della collettività nel suo insieme.

L'articolo 6, attuando il principio già stabilito nel primo programma economico quinquennale, individua le categorie di imprese che sono soggette all'obbligo della comunicazione dei rispettivi programmi di investimento e dei relativi mezzi di finanziamento agli organi della programmazione.

Tale obbligo trova la sua giustificazione nella ovvia necessità che il programma economico nazionale sia predisposto tenendo conto degli orientamenti degli operatori economici e trova il suo limite nel vincolo del segreto di ufficio a cui le informazioni fornite sono soggette. L'obbligo è stato previsto per le società per azioni quotate in borsa, categoria che include tutte le imprese di maggiori dimensioni e di maggiore rilievo ai fini della programmazione, con l'aggiunta delle società finanziarie e fiduciarie e di quelle che abbiano il controllo di società appartenenti alle categorie sopra indicate e, in ogni caso, per le imprese in forma societaria il cui capitale sociale non sia inferiore a 5 miliardi. Naturalmente le comunicazioni di cui trattasi saranno fornite soltanto a richiesta degli organi di programmazione ed è presumibile che tale richiesta sarà rivolta soltanto ad un numero ristretto di imprese i cui investimenti assumono un particolare

rilevo per la loro incidenza, quantitativa o qualitativa, sullo sviluppo economico del Paese.

L'obbligo della comunicazione, infine, è esteso a tutte le società a partecipazione statale, in qualunque forma costituite, nonché alle società concessionarie di pubblici servizi, stante il prevalente interesse pubblico che l'attività di queste società coinvolge.

Per quanto riguarda queste ultime società, si è ravvisata l'opportunità di stabilire un raccordo con i Ministri interessati, prevedendosi esplicitamente che la richiesta di informazioni venga fatta di intesa con tali Ministri e che la eventuale convocazione degli amministratori di dette società abbia luogo con la stessa intesa.

Agli Enti pubblici le cui funzioni siano rilevanti ai fini della programmazione (tra i quali sono specificamente menzionati l'Enel, il CNEN, la Cassa per il Mezzogiorno e gli Enti di gestione delle partecipazioni statali), l'articolo 7 fa obbligo di comunicare, a richiesta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica di intesa con i Ministri vigilanti, non soltanto i loro programmi di investimenti e di interventi, per il quinquennio a cui si riferisce il programma economico nazionale in corso di elaborazione, ma in genere ogni informazione inerente ai loro programmi di attività.

L'articolo 8, infine, fissa il termine per l'approvazione del programma nella sua definitiva stesura, da parte del Consiglio dei ministri e per la sua presentazione al Parlamento e definisce la forma giuridica di tale presentazione (disegno di legge).

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

La materia è regolata negli articoli 9 e 10 che hanno ad oggetto l'intervento delle Regioni nella fase ascendente della programmazione generale e rispettivamente la programmazione regionale in senso proprio; cioè i processi di formazione, approvazione

ed attuazione dei programmi regionali di intervento, nel senso chiarito nella parte introduttiva della presente relazione.

L'articolo 9 prevede, infatti, che ciascuna Regione predisponga schemi di sviluppo economico del territorio regionale, corredati da osservazioni e proposte in ordine alla formulazione del programma economico nazionale e alla sua articolazione regionale, schemi che dovranno tener conto del documento preliminare di impostazione programmatica approvato dal Parlamento a norma degli articoli 3 e 4, nonché delle indicazioni e dei criteri per l'articolazione regionale del programma formulati dal CIPE sentita la Commissione interregionale per la programmazione economica.

Lo stesso articolo 9 dispone, inoltre, che i predetti schemi da elaborare sulla base di una larga consultazione delle Amministrazioni locali, secondo modalità che le Regioni stesse stabiliranno con proprie leggi, saranno presentati al CIPE, entro il 30 settembre del penultimo anno di durata di ciascun programma economico nazionale, e utilizzati ai fini dell'elaborazione del programma stesso e della sua articolazione regionale.

L'articolo 10 definisce il contenuto delle leggi regionali di programma, stabilendo che esse debbono in particolare fissare i tempi di attuazione degli interventi che le Regioni intendono effettuare nel quinquennio nelle materie in cui hanno competenza legislativa ed i relativi mezzi di finanziamento, uniformandosi, nei limiti indicati all'articolo 2, al programma economico nazionale ed ai piani pluriennali previsti dal testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1967) e dalla legge n. 614 del 1966 sugli interventi straordinari nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale: ferme restando le disposizioni delle leggi n. 588 del 1962 e n. 437 del 1968 per quanto concerne, rispettivamente, il piano di rinascita della Sardegna e gli interventi straordinari per la Calabria.

L'adozione dello strumento legislativo per la programmazione degli interventi regionali, mentre ribadisce il valore normativo che è proprio degli atti di programmazione, nel senso più volte precisato, consente d'altra

parte di assicurare nel modo più congruo la coerenza degli interventi regionali con le scelte fondamentali del programma economico nazionale, rendendo esperibili le impugnative previste dalla Costituzione nei confronti delle leggi regionali. Peraltro, allo scopo di prevenire siffatta evenienza, nei limiti del possibile, viene stabilito che per quanto concerne i predetti interventi deve essere sentito, a cura di ciascuna Giunta regionale, il CIPE. Al fine, poi, di consentire agli organi centrali della programmazione di disporre di un quadro aggiornato di tutti gli interventi pubblici effettuati nell'ambito del programma economico nazionale, anche per la predisposizione della relazione previsionale e programmatica, viene disposto che entro il mese di marzo ciascuna Regione comunichi annualmente al Ministro per il bilancio e per la programmazione economica una relazione sullo stato di attuazione degli interventi da essa programmati per l'anno precedente.

I predetti articoli 9 e 10 dettano altresì le norme destinate a regolare le particolari situazioni proprie delle provincie autonome di Trento e di Bolzano e della Regione del Trentino-Alto Adige, nei termini già esposti nella parte introduttiva della presente relazione.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ECONOMICO NAZIONALE

Gli articoli da 11 a 14 definiscono alcuni criteri e strumenti essenziali per l'attuazione del programma economico nazionale, tanto in via legislativa che in via di amministrazione, e per il coordinamento delle diverse sfere e dei diversi livelli di competenza che vengono in considerazione al riguardo.

L'articolo 11 identifica per ogni anno la relazione, d'ordine consultivo e previsionale, attraverso le quali il Governo informa il Parlamento sulla situazione economica del Paese, nonché sulle previsioni inerenti all'ulteriore corso del programma economico nazionale. La presentazione di tali relazioni deve aver luogo entro il 30 aprile, per quelle a carattere consuntivo, ed entro il 30 set-

tembre per le altre. A norma degli ultimi due commi dello stesso articolo 11, tali termini debbono essere osservati anche per quanto concerne la presentazione al Parlamento da parte del Ministro competente — ove sia prevista da apposite disposizioni — di ogni altra relazione o di ogni altro rapporto aventi contenuto programmatico, non espressamente indicati nell'articolo. In tutti i casi le relazioni e i rapporti debbono essere sottoposti preventivamente al CIPE.

In particolare, le relazioni di carattere consuntivo indicato nell'articolo 11 sono: la *relazione generale sulla situazione economica del Paese* per l'anno precedente, già prevista dall'articolo 4 della legge n. 62 del 1964 nei cui riguardi il termine entro il quale deve essere presentata è stato spostato dal 30 marzo al 30 aprile, onde consentire agli organi centrali della programmazione l'acquisizione degli elementi necessari per l'elaborazione e la presentazione al Parlamento — in allegato alla stessa relazione sulla situazione economica — di una *relazione sullo stato di attuazione del programma economico nazionale*; la *relazione sull'attuazione del piano di coordinamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno*, prevista dall'articolo 6, lettera f), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 1967, integrata per quanto riguarda i territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale di cui alla legge n. 614 del 1966.

Le relazioni da presentarsi entro il 30 settembre, richiamate nello stesso articolo 11 sono: la *relazione previsionale e programmatica*, prevista dal ricordato articolo 4 della legge n. 62 del 1964 (il cui contenuto concerne i dati previsionali ed il quadro coordinato degli interventi pubblici relativi all'anno seguente), alla quale deve essere allegato un *rapporto sui criteri per l'ulteriore corso del programma economico nazionale e sugli orientamenti per l'eventuale revisione delle leggi di programma*; la *relazione previsionale e programmatica sul piano di coordinamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'anno successivo*, anch'essa prevista dal ricordato articolo 6 (comma 1°, lettera f), del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 1967, integrata per quanto riguarda i territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale di cui alla legge n. 614 del 1966; la *relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia* di cui all'articolo 2 della legge n. 283 del 1963; la *relazione programmatica sull'Enel*, di cui all'articolo 1, comma ottavo, della legge n. 1643 del 1962; nonchè le *relazioni programmatiche sull'attività degli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali*, di cui all'articolo 10 della legge n. 1589 del 1956.

Con l'articolo 12 viene prevista la possibilità di disciplinare, con l'adozione delle cosiddette leggi di programma, gli interventi pubblici per singoli settori dell'attività economica, in attuazione e nell'ambito di durata del programma medesimo, e di conferire, altresì, con le stesse leggi di programma, delega alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione del programma con l'indicazione dei settori di intervento oggetto della delega e delle direttive per l'esercizio delle competenze amministrative.

Per quanto poi concerne la Regione siciliana, viene in particolare stabilito che, ai fini dello svolgimento delle competenze amministrative delegate, il Governo impartisce a detta Regione le necessarie direttive a norma dell'articolo 20 dello Statuto regionale.

Le « leggi di programma », previste dall'articolo 12, si caratterizzano, come si è detto, per il loro contenuto e per il loro scopo, in quanto hanno quale oggetto la disciplina dell'intervento pubblico per settori di attività economica.

Il concetto di « legge di programma » è stato ampiamente chiarito nella prima parte di questa relazione. Occorre qui aggiungere che l'articolo 12, pur configurando le leggi di programma come strumenti di organica disciplina degli interventi dei soli operatori pubblici non regionali, identifica tuttavia queste leggi anche come la sede naturale per esercitare il potere di delega di funzioni amministrative alle Regioni, secondo le previsioni dell'articolo 118 della Costituzione. È proprio, infatti, nel contesto di una organica

disciplina di settore che possono meglio farsi luce i presupposti e i limiti di una più efficace distribuzione dei compiti amministrativi fra organi statali e regionali.

Gli articoli successivi definiscono alcuni strumenti e modalità di attuazione del programma in sede amministrativa. Premesso al riguardo che il momento amministrativo della programmazione si identifica con l'impiego di nuove e più incisive tecniche di coordinamento delle competenze assegnate ai diversi rami della Pubblica Amministrazione, va ricordato che, appunto per soddisfare questa esigenza, è stata prevista, con la legge 27 febbraio 1967, n. 48, l'istituzione di nuove sedi di coordinamento al livello delle amministrazioni centrali (CIPE oltre al Ministero del bilancio e della programmazione economica, in quanto titolare di poteri di concerto e di riscontro sugli atti rilevanti per l'attuazione del programma, Commissione consultiva interministeriale per la programmazione, ecc.).

È chiaro tuttavia che un ostacolo alla funzionalità di queste nuove sedi di coordinamento è da attribuire alla mancanza di dati previsionali sugli orientamenti delle singole amministrazioni, per quanto riguarda i tempi di attuazione e la localizzazione degli interventi di rispettiva competenza; ciò anche in considerazione del fatto che il bilancio dello Stato è tuttora impostato sulla base di grandi aggregati dai quali non è dato individuare le concrete direttive concernenti la collocazione degli interventi nel tempo e nello spazio.

Per ovviare, almeno in parte, a tale stato di cose e per facilitare il riscontro dell'attività amministrativa ai fini della programmazione, scartata la soluzione dei piani annuali di settore — che avrebbe vincolato in modo troppo rigido e in definitiva antieconomico, l'operato della pubblica Amministrazione — si è ritenuto di accogliere la richiesta, ripetutamente avanzata in sede parlamentare, intesa ad utilizzare le note preliminari agli stati di previsione della spesa dei singoli Dicasteri, stabilendo, in base all'articolo 13, che con la redazione di tali note il Governo fornisca al Parlamento l'indicazione dei criteri di ripartizione territoriale

e dei tempi di attuazione degli interventi il cui finanziamento è previsto dal bilancio dello Stato. Va aggiunto che queste indicazioni delle note preliminari degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri saranno poi sviluppate e coordinate con quelle riguardanti gli altri interventi pubblici, nella sede della relazione previsionale e programmatica, a norma dell'articolo 11.

Per questa via ed attraverso le varie relazioni indicate nello stesso articolo 11, tanto il Parlamento quanto gli organi che dovranno presiedere al coordinamento disporranno di un quadro degli interventi pubblici per ciascun esercizio finanziario ben più articolato e completo di quello che sia dato attualmente desumere dal bilancio dello Stato, nonostante i perfezionamenti introdotti dalla legge n. 62 del 1964.

Al medesimo fine si ispira la disposizione dell'articolo 14, in base alla quale viene stabilito che i piani pluriennali degli interventi pubblici previsti dall'articolo 1 della legge n. 614 del 1966, concernente gli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, nonché i programmi pluriennali dell'Enel, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1670 del 1962, abbiano la stessa decorrenza e durata del programma economico nazionale e siano sottoposti agli stessi aggiornamenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Detto titolo consta di due disposizioni, delle quali:

l'articolo 15, conformemente ai criteri già indicati nella prima parte della presente relazione, disciplina la revisione del programma, ravvisandone la necessità nell'ipotesi in cui debbano essere riveduti gli obiettivi e le politiche stabiliti dal programma stesso: in tali casi si applicheranno le procedure previste per la formazione e per l'approvazione del programma economico nazionale;

l'articolo 16 tende ad assicurare sin da ora il contributo delle istanze regionali al-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolazione territoriale del programma economico nazionale anche per i territori delle Regioni a statuto ordinario. A tale scopo viene stabilito, nei riguardi di queste Regioni, che sino alla costituzione degli organi regionali si provveda all'articolazione regionale del programma economico nazionale previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica (costituiti col decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni ed integrazioni), i cui Presidenti, come è noto, fanno anche parte, ai sensi dell'articolo 9

della legge n. 48 del 1967, della Commissione consultiva interregionale per la programmazione economica. Giova ancora ricordare che detta Commissione deve essere sentita dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3, in sede di determinazione degli obiettivi del programma economico nazionale, delle indicazioni e dei criteri per l'articolazione regionale del programma stesso e che ai Comitati regionali spetterà, in questo periodo transitorio, la formulazione dello schema di sviluppo economico per il proprio territorio.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

La presente legge disciplina gli atti e i procedimenti di formazione, approvazione e attuazione del programma economico nazionale, nonchè i rapporti tra il programma economico nazionale e gli atti di programmazione delle Regioni.

Art. 2.

(Programma economico nazionale)

Il programma economico nazionale indirizza e coordina ai fini sociali l'attività economica pubblica e privata.

A tal fine, traccia lo schema di sviluppo generale dell'economia nazionale, individua gli obiettivi globali e settoriali assegnati allo sviluppo economico per ciascun quinquennio; definisce, salvo quanto è disposto dal quarto comma del presente articolo, le politiche che lo Stato e gli enti pubblici adottano per la realizzazione degli obiettivi stessi con l'indicazione dei tempi e dell'entità degli interventi, nonchè delle linee generali dei provvedimenti di attuazione, in relazione alla prevista formazione delle risorse economiche e finanziarie.

Definisce inoltre i criteri generali dell'assetto territoriale anche ai fini della programmazione urbanistica, nonchè i criteri per l'articolazione territoriale degli interventi pubblici programmati a norma del comma precedente, ferme restando le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,

numero 1523, e della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente gli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

Il programma economico nazionale è vincolante nei confronti delle Regioni limitatamente agli obiettivi globali e settoriali dello sviluppo economico e ai criteri generali dell'assetto territoriale che esso stabilisce.

Il programma economico nazionale si informa agli obblighi internazionali della Repubblica.

TITOLO II.

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI ECONOMICI NAZIONALI

Art. 3.

(Determinazione degli obiettivi del programma)

Entro il mese di gennaio del penultimo anno di durata di ciascun programma economico nazionale, il Governo sottopone al Parlamento un documento programmatico contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi e delle linee direttive da assegnare al nuovo programma in relazione alla formazione e alla destinazione delle risorse per il quinquennio successivo. Nel documento sono altresì indicate le principali misure di attuazione proposte.

Il documento di cui al comma precedente è predisposto dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

(Elaborazione del programma)

Sulla base del documento programmatico approvato dal Parlamento, il Ministero del bilancio e della programmazione economica

provvede alla elaborazione del programma, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, tenuto conto delle consultazioni previste dagli articoli 5 e 9 della presente legge.

Il programma è sottoposto dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica al Comitato interministeriale di cui al comma precedente. Partecipano alle riunioni del Comitato anche i Ministri che non ne fanno parte, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Partecipano altresì i Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti.

Entro il mese di marzo dell'ultimo anno di durata del programma economico nazionale, il nuovo programma è trasmesso dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica al Consiglio nazionale della economia e del lavoro il quale esprime il proprio parere entro due mesi dalla richiesta.

Art. 5.

*(Consultazioni dei sindacati
e delle organizzazioni di categoria)*

In ordine alla predisposizione e all'attuazione del programma economico nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri quale Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica, o, per sua delega, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, quale Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica, consulta, anche congiuntamente, le maggiori e più rappresentative organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori e degli imprenditori.

Saranno inoltre consultate le maggiori e più rappresentative organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, dei coltivatori diretti, degli artigiani, dei cooperatori e dei consumatori e ogni altra organizzazione o associazione professionale o di categoria il cui parere sia ritenuto utile agli stessi fini.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica riferiscono al Comitato interministeriale per la programmazione economica in merito alle consultazioni di cui al comma precedente.

Art. 6.

*(Informazioni ai fini
della programmazione economica)*

Le società per azioni quotate in borsa, le società finanziarie e fiduciarie, le società che controllano quelle sopraindicate, nonché le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi e in ogni caso le imprese costituite in forma societaria il cui capitale sociale non sia inferiore a cinque miliardi, sono tenute a fornire al Ministro per il bilancio e per la programmazione economica le informazioni che siano loro richieste ai fini della programmazione economica, in ordine ai loro programmi di investimento e alle relative fonti di finanziamento.

Alle società a partecipazione statale e alle società concessionarie di pubblici servizi, le informazioni di cui al comma precedente sono richieste dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica d'intesa, rispettivamente, con il Ministro per le partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle Amministrazioni concedenti.

Per la valutazione delle informazioni raccolte a norma dei precedenti commi, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica può convocare gli amministratori delle società che le hanno fornite. Per le società di cui al secondo comma la convocazione è effettuata d'intesa con i Ministri competenti.

Le informazioni raccolte sono sottoposte al vincolo del segreto di ufficio, sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione economica e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli istituti ed aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui al regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

(Programmi di enti pubblici)

Ai fini dell'elaborazione del programma economico nazionale, e con riferimento al quinquennio di durata di tale programma, l'Ente nazionale per l'energia elettrica, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, la Cassa per il Mezzogiorno, gli Enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri Enti pubblici le cui attività istituzionali siano rilevanti per la programmazione economica, sono tenuti a fornire le informazioni che siano loro richieste dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di intesa con i Ministri che esercitano la vigilanza sugli enti stessi, in ordine ai programmi degli investimenti, degli interventi e in genere delle attività di rispettiva competenza, con l'indicazione dei tempi, dei criteri di localizzazione e delle previste fonti di finanziamento.

Per la valutazione delle predette informazioni, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, d'intesa con i Ministri vigilanti, può convocare i rappresentanti degli enti che le hanno fornite.

Art. 8.

(Approvazione del programma)

Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di durata di ciascun programma economico nazionale, il programma relativo al successivo quinquennio è approvato dal Consiglio dei ministri ed è presentato al Parlamento, con disegno di legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con gli altri Ministri.

TITOLO III.

PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI
ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 9.

(Consultazione delle Regioni)

Sulla base del documento programmatico approvato dal Parlamento, a norma degli articoli 3 e 4 della presente legge e nell'ambito degli obiettivi e delle ipotesi di sviluppo in esso indicati, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, formula, entro un mese dalla approvazione del documento stesso, le indicazioni e i criteri per l'articolazione regionale del programma economico nazionale. Avvalendosi di tali indicazioni e criteri, ciascuna Regione formula uno schema di sviluppo economico per il proprio territorio, corredato da osservazioni e proposte relative alla definitiva formulazione del programma economico nazionale e alla sua articolazione regionale. Nello schema dovranno essere indicati gli interventi che la Regione intende programmare nelle materie di sua competenza e le risorse necessarie per il finanziamento di tali interventi, anche in relazione alle norme che regolano la finanza regionale.

Per la predisposizione dello schema di cui al comma precedente, la Regione provvede alla consultazione degli enti locali, secondo le modalità che saranno stabilite con legge regionale.

Nella regione Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono per i rispettivi territori schemi di sviluppo economico corrispondenti alle caratteristiche indicate nel primo comma del presente articolo. I predetti schemi, predisposti con le modalità di cui al comma secondo, sono coordinati dalla Regione nelle forme che saranno stabilite con legge regionale.

Gli schemi di sviluppo economico regionale e provinciale, formulati ai sensi dei commi precedenti, sono presentati, entro il 30 settembre del penultimo anno di durata di ciascun programma economico nazionale, al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Dei predetti schemi e delle osservazioni e proposte di cui essi sono corredati, si avvalgono il Comitato interministeriale per la programmazione economica e il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'elaborazione del programma nazionale e della sua articolazione regionale.

Le Regioni, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì consultate ai fini dell'attuazione del programma economico nazionale.

Art. 10.

(Leggi regionali di programma)

Con leggi regionali sono approvate le norme per gli interventi che le Regioni intendono attuare nel quinquennio nelle materie in cui hanno potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione e del proprio Statuto. Le predette leggi fissano in particolare i tempi di attuazione degli interventi regionali nelle suddette materie ed i relativi mezzi di finanziamento e devono uniformarsi, nei limiti indicati all'articolo 2, al programma economico nazionale ed ai piani pluriennali previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

In proposito dovrà essere sentito, a cura di ciascuna Giunta regionale, il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Ogni anno entro il mese di marzo ciascuna Giunta comunica al Ministro per il bilancio e per la programmazione economica una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati dalla Regione per l'anno precedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle province autonome di Trento e di Bolzano per le materie in cui hanno potestà legislativa, a norma degli articoli 11 e 12 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, restano in vigore le disposizioni della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni.

Restano altresì in vigore le disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 437, relativa a provvedimenti straordinari per la Calabria.

TITOLO IV.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ECONOMICO NAZIONALE

Art. 11.

(Relazioni al Parlamento sulla situazione economica del Paese e sul programma economico nazionale)

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica ed il Ministro per il tesoro presentano al Parlamento la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente, prevista dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, con allegata una relazione sullo stato dell'attuazione del programma economico nazionale.

Entro lo stesso termine del 30 aprile di ogni anno viene presentata al Parlamento dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse la relazione sull'attuazione del piano di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno per l'anno precedente prevista dall'articolo 6, lettera f), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, integrata per quanto attiene ai territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica ed il Ministro per il tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica, prevista dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, nella quale si specificano i dati previsionali relativi all'anno seguente e si illustra il quadro coordinato degli interventi pubblici relativi allo stesso anno. A tale relazione è allegato un rapporto, predisposto a cura del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, nel quale si espongono i criteri per l'ulteriore corso del programma economico nazionale e gli orientamenti seguiti per l'eventuale revisione delle leggi di programma a norma dell'ultimo comma dell'articolo 12.

Entro lo stesso termine del 30 settembre di ogni anno viene presentata al Parlamento dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord la relazione previsionale e programmatica sul piano di coordinamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'anno successivo, prevista dall'articolo 6, lettera f), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, integrata per quanto attiene ai territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614; vengono altresì presentate al Parlamento, sempre entro il suindicato termine del 30 settembre di ogni anno, dai Ministri rispettivamente competenti in base alle norme in vigore, la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, prevista dall'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, numero 283, nonché la relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale per la energia elettrica, prevista dall'articolo 1, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e le relazioni programmatiche sull'attività degli Enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali, previste dall'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, numero 1589.

La presentazione annuale al Parlamento, disposta in base ad apposite norme, di ogni altra relazione o di ogni altro rapporto aventi contenuto programmatico deve effettuarsi dal Ministro competente, rispettivamente nei suindicati termini del 30 aprile e del 30 settembre a seconda che la relazione o il rapporto abbia carattere consuntivo ovvero previsionale.

Ogni relazione o rapporto di cui ai commi precedenti deve preventivamente sottoporsi al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 12.

(Leggi di programma)

Per l'attuazione del programma economico nazionale, possono essere approvate leggi di programma, allo scopo di disciplinare nell'ambito del quinquennio gli interventi pubblici per singoli settori dell'attività economica.

Con le leggi di programma può essere conferita la delega alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione e all'articolo 13 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, con l'indicazione dei settori di intervento oggetto della delega e delle direttive per l'esercizio delle competenze amministrative delegate.

Ai fini dello svolgimento da parte della Regione siciliana delle competenze amministrative delegate di cui al precedente comma, il Governo impartisce alla Regione medesima le necessarie direttive, a norma dell'articolo 20 dello Statuto siciliano.

I disegni delle leggi di programma sono presentati al Parlamento dai Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

I disegni di legge che si rendano necessari per la revisione delle leggi di programma sono presentati al Parlamento con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 13.

*(Determinazione degli interventi
a carico dello Stato)*

All'articolo 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione e la contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

« Nelle note preliminari di cui al secondo comma sono indicati, per la parte di spesa in conto capitale, i criteri della ripartizione territoriale ed i tempi di attuazione degli interventi che si intendono finanziare con gli stanziamenti previsti nei corrispondenti stati di previsione ».

Art. 14.

*(Decorrenza, durata e aggiornamento
dei piani pluriennali
di pubbliche amministrazioni)*

I piani pluriennali degli interventi pubblici previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, nonchè i programmi pluriennali dell'Ente nazionale per l'energia elettrica previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, hanno la stessa decorrenza e durata del programma economico nazionale e sono sottoposti agli stessi aggiornamenti.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

*(Revisione del programma
economico nazionale)*

Per l'eventuale revisione degli obiettivi e delle politiche del programma in corso di

attuazione si applicano le procedure di formazione e di approvazione del programma economico nazionale previste dalla presente legge.

Art. 16.

*(Consultazione dei Comitati regionali
per la programmazione)*

Per i territori delle Regioni a statuto ordinario, fino alla costituzione degli organi regionali, all'articolazione regionale del programma economico nazionale si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica.